



COMUNE DI SEUI

SETTORE : AREA AFFARI GENERALI
Responsabile: Muggironi Viviana

DETERMINAZIONE N. 799
in data 08/11/2024

OGGETTO:

CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UNA FIGURA APPARTENENTE ALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI PROFILO TECNICO- A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESA D'ATTO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI OSINI

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DELL'AREA AFFARI GENERALI

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti locali;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 16 febbraio 2024 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2024/2026;

CONSIDERATO che ai sensi del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di Governo dell'Ente;

VISTO il Decreto sindacale n. 8 del 30 settembre 2024 con il quale, ai sensi dell'art. 53, c. 23 della legge n. 388 del 23.12.2000, viene affidata all'Assessore Viviana Muggironi la responsabilità dell'Area Affari Generali;

VISTE le Deliberazione della Giunta Comunale:

- n. 15 del 27 marzo 2024 di approvazione del P.I.A.O 2024- 2026
- n. 26 del 17 maggio 2024 di Modifica 1 ed integrazione del Piano Triennale del fabbisogno del personale anni 2022/2024;
- n. 38 del 5 luglio 2024 relativa alla Modifica n. 2 del P.I.A.O

DATO ATTO che nella deliberazione sopra indicata è prevista l'assunzione di una figura - profilo tecnico, dell'area degli istruttori, a tempo pieno indeterminato, allo scopo di coprire il posto reso vacante dalle dimissioni di altro dipendente;

CONSIDERATO che il Comune di Seui non dispone di propria graduatoria in corso di validità per la figura oggetto del presente atto;

VISTO il Regolamento comunale per l'utilizzo di graduatorie di altri enti adottato con la Deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 18.09.2024;

ACCERTATO che, come evidenziato anche dalla Corte Costituzionale, la possibilità di attingere da una graduatoria valida, benché approvata da un'amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso, risponde all'esigenza di contenimento della spesa pubblica e consente di dare attuazione ai principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, rendendo più spedito ed efficace il procedimento finalizzato alla provvista di personale, rispettando nel

contempo la regola inderogabile della scelta del personale mediante concorso (Cfr. Corte Costituzionale, 25 febbraio 2020, sentenza n. 77; ex multis, Corte di Cassazione, SS.UU. civili, sentenza n. 14529/2003 e Cassazione, SS. UU civili, ordinanza n. 3055/2009 richiamate nel parere della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia n. 328/2017);

DATO ATTO che il rispetto dei fondamentali principi di imparzialità e trasparenza che debbono assistere ogni procedura di scelta della parte contraente nell'ambito del rapporto di lavoro da parte di tutte le Amministrazioni Pubbliche discendono direttamente dalle previsioni dell'art. 97 della Costituzione, e sono contenuti, quali corollari di questa previsione costituzionale, nell'art. 35 del D. Lgs n. 165/2001, e segnatamente per quanto attiene alle prescrizioni di principio dettate dal c. 3 di tale disposizione;

CONSIDERATO che la giurisprudenza ha chiarito che la modalità di reclutamento mediante utilizzo delle graduatorie in corso di validità presso altre Amministrazioni:

-rappresenta la regola generale, mentre l'indizione di un nuovo concorso costituisce l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione;

-trova causa proprio nell'obiettivo di ridurre la spesa pubblica, evitando l'indizione di nuovi concorsi per il reclutamento del personale, e contestualmente attua i principi di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto del costo e dei tempi per l'esperimento di procedure concorsuali richiamate in particolare le sentenze del Consiglio di Stato n. 7089/2021 e n. 7780/2022 nella quali sono stati confermati i suddetti consolidati principi, sintetizzati come segue:

- I. "lo scorrimento delle graduatorie concorsuali ancora valide ed efficaci costituisce la regola generale", ancorché non assoluta e incondizionata, "mentre l'indizione di un nuovo concorso per la stessa categoria professionale rappresenta l'eccezione e richiede un'apposita e approfondita motivazione";
- II. le motivazioni sulla cui base un ente può legittimamente decidere di indire una procedura concorsuale devono basarsi sulla necessità di soddisfare interessi pubblici sostanziali legati al buon andamento nella gestione;
- III. la mera vacanza della posizione in organico non fa mai sorgere un diritto soggettivo pieno all'assunzione degli idonei dovendo l'amministrazione valutare, sempre ed in via preliminare, i limiti normativi alle assunzioni e alla spesa di personale, la disponibilità di bilancio, le scelte programmatiche nonché ulteriori elementi, di fatto e di diritto, rilevanti;

IV. la scelta di scorrere una graduatoria, invece che indire un nuovo concorso, è legittima nella misura in cui siano soddisfatti tutti i relativi presupposti ovvero va sempre rispettato il criterio dell'identità di categoria, profilo, requisiti di accesso e i posti per la copertura dei quali si decide di scorrere la graduatoria;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. 637 del 4 ottobre 2024 con la quale si dà avvio all'assunzione della figura richiamata sopra mediante scorrimento di graduatorie di altri enti;

VISTA la richiesta trasmessa a tutti i comuni della Sardegna con nota contraddistinta dai numeri di protocollo 6958-6966-6967-6968 e 6969 dell'11 ottobre 2024, contenente l'invito a dare riscontro alla medesima entro il termine di 8 giorni (19 ottobre 2024) così come stabilito dal Regolamento adottato dalla Giunta Comunale con atto numero 48 del 18 settembre 2024;

DATO ATTO che nei termini prescritti hanno dato riscontro:

- il Comune di Sorgono con nota n. 7045 del 15 ottobre 2024;
- Il Comune di Osini con nota n. 7121 del 17 ottobre 2024;
- Comune di Onifai con nota n. 7174 del 18 ottobre 2024;

CONSIDERATO che il Regolamento comunale per lo scorrimento di graduatorie di altri enti prevede che lo scorrimento deve avvenire partendo dalla graduatoria più datata;

VERIFICATI gli atti trasmessi dai tre comuni richiamati sopra dai quali risulta che la graduatoria meno recente sia quella del Comune di Osini;

VISTA la nota inviata dal Comune di Seui con protocollo n. 7233 del 21 ottobre 2024 con la quale si informa il Comune di Osini della volontà di utilizzare la loro graduatoria chiedendo riscontro riguardo alle modalità e le condizioni per il proseguo del procedimento;

VISTA la comunicazione del 30 ottobre 2024 n. 7518 con la quale il Comune di Osini ha dato riscontro alla nota n. 7233/2024 trasmettendo la deliberazione adottata che consente di attingere dalla graduatoria per assunzione a tempo pieno e indeterminato, per il profilo professionale di Istruttore Tecnico Geometra di Cat. C, approvata con Determinazione del

Responsabile dell'Area Amministrativo – Contabile n. 158 del 07/06/2023, in corso di validità e la bozza della convenzione per l'utilizzo della medesima;

DATO ATTO che la graduatoria, costituita da n. 8 idonei, è stata utilizzata dal Comune di OSINI limitatamente al candidato risultato vincitore;

VISTA la nota n. 7589 del 4 novembre 2024 con la quale il Comune di Seui trasmette la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 30 ottobre 2024 di approvazione dell'accordo;

VISTA la nota n.7619 del 5 novembre 2024 inviata dal Comune di Osini riguardante l'accordo sottoscritto dal referente dell'ente;

VISTA la nota 7620 del 5 novembre 2024 di invio dell'accordo sottoscritto dal Responsabile degli Affari Generali, Dott.ssa Viviana Muggironi;

VISTE le note da n. 7621 al n. 7627 del 5 novembre 2024 con le quali la responsabile del procedimento, dott.ssa Luciana Aresu, ha trasmesso la richiesta di disponibilità all'assunzione ai 7 idonei non vincitori, inclusi nella graduatoria di Osini;

DATO ATTO che:

- a riscontro del suddetto invio e verificato che tutte le pec risultano accettate e consegnate dal sistema solo la seconda classificata, ha dichiarato la non disponibilità all'assunzione;
- che con nota del 5 novembre 2024, acquisita al protocollo dell'ente al n.7651 del 6 novembre. della Sig.ra Lobina Loredana, ottava classificata in ordine di graduatoria, ha dichiarato la sua disponibilità ad essere assunta dal Comune di Seui;
- sono stati rispettati i vincoli in materia di contenimento della spesa di personale secondo quanto previsto dall'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater, della legge 296/2006;
- è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026 (deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 16 febbraio 2024) nei termini previsti ed il Piano Esecutivo di Gestione (PEG)
- è stata verificata l'assenza di personale in soprannumero e di condizioni di eccedenza (ART. 33 D. LGS. 165/2001) con Delibera della Giunta Comunale n. 3 del 26 gennaio 2024 contestualmente alla rideterminazione della pianta organica dell'ente;
- E' stata inoltrata la comunicazione ai sensi dell'art. 34 bis del Decreto legislativo 165/2001 con nota dell'11 settembre 2024, prot. 5933;

- che con nota del 13 settembre n. 5978 l'assessorato Regionale al lavoro ha comunicato che al momento le liste di mobilità di cui alla vigente normativa non sono state ancora costituite, nella quale si ritiene che non sussistano elementi preclusivi al completamento della procedura avviata;

VISTI:

-l'art. 15 della legge n. 241/1990 il quale prevede che le Pubbliche amministrazioni possono sempre concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

-l'art. 3 comma 61 della Legge 350/2003 il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono effettuare assunzioni anche utilizzando le graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni, previo accordo tra le amministrazioni interessate;

la circolare FP n. 5/2013;

-l'art. 36 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001 il quale prevede: "Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato";

la deliberazione n. 85/2020/PAR della Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti della Sardegna;

-Il vigente Regolamento "Norme Regolamentari sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi";

- Il vigente "Regolamento per l'accesso agli impieghi";

- Il vigente "Regolamento per l'utilizzazione di graduatorie di altri enti";

- Il CCNL Funzioni Locali recanti la disciplina del rapporto di lavoro applicabile al personale a tempo determinato e indeterminato;

D E T E R M I N A

Per le motivazioni richiamate in premessa, da intendersi parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

DI DARE ATTO:

-che il procedimento per l'assunzione di una figura inclusa nell'area degli istruttori, profilo tecnico, a tempo pieno indeterminato, attraverso lo scorrimento delle graduatorie di altri enti, a ha dato esito positivo,

-che a seguito delle disposizioni contenute nel regolamento comunale adottato con la Deliberazione della giunta comunale n. 48 del 18 settembre 2024, lo scorrimento, tra le tre graduatorie pervenute, i cui riferimenti vengono indicati in premessa, deve ricadere sulla graduatoria del comune di Osini;

-che a seguito del suddetto scorrimento si dà atto di voler procedere all'assunzione della 8° classificato, in quanto, con note riscontrate in premessa, nessuno dei candidati idonei non vincitori, che precedono, ha manifestato la volontà in modo diretto o indiretto ad essere assunto dal Comune di Seui;

DI ATTESTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

DI DICHIARARE di non trovarsi, con riferimento alla presente determinazione e al procedimento correlato, in condizione di conflitto di interessi anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 62/2013;

DI PUBBLICARE la presente determinazione all'Albo Pretorio on -line e in "Amministrazione Trasparente",

DI DISPORRE, in esecuzione delle disposizioni di cui al D.lgs. 267/2000 e D.lgs. 33/2013, la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio del Comune, per n° 15 giorni, ai fini della generale conoscenza.

DI RINVIARE ad atto successivo l'approvazione della bozza del contratto individuale

La Resp. le del procedimento
Dott.ssa Luciana Aresu

La Responsabile del Settore affari Generali
dott.ssa Viviana Muggironi



COMUNE DI SEUI
Provincia di Sud Sardegna

Parere favorevole (ai sensi dell' art. 147 bis del D.L.gsn. 267/2000 come modificato dall' art. 3 lettera d del Decreto Legge 10 ottobre 2012 convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213)

Data, 08/11/2024

IL RESPONSABILE
MUGGIRONI VIVIANA

ATTESTATO DI COPERTURA

Determina N. 799 del 08/11/2024

Oggetto: CONCORSO PUBBLICO PER L'ASSUNZIONE DI UNA FIGURA APPARTENENTE ALL'AREA DEGLI ISTRUTTORI PROFILO TECNICO- A TEMPO PIENO E INDETERMINATO PRESA D'ATTO SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA DEL COMUNE DI OSINI

Anno	Art.	Capitolo	N.impegno	Sub	Descrizione	Beneficiario	Importo

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
(art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000)

Data, 08/11/2024

II RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO
TIZIANA PODDA